

5. NORME FINALI E TRANSITORIE

5.1. Disposizioni finali

- [1] Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e si applica nei confronti della Regione e degli enti locali.
- [2] La Giunta regionale, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano, individua con proprio provvedimento i piani di settore e gli indirizzi per lo sviluppo dei loro contenuti, nonché il termine per la loro approvazione.
- [3] La Giunta regionale, con proprio provvedimento e previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro 3 mesi dalla disponibilità dei dati definisce i valori di riferimento e i target degli indicatori "h -Rapporto consumo energetico e km percorsi" e "l - Indice di qualità logistica regionale" di cui all'Allegato "Indicatori e target" al presente Piano.
- [4] La Giunta regionale, a seguito di revisione del proprio assetto organizzativo, provvede con deliberazione ad adeguare la composizione delle strutture funzionali di cui al Paragrafo 4.3 "Direttive per la governance".

5.2. Disposizioni transitorie

- [1] Fino all'approvazione dei piani di settore si applicano per quanto compatibili:
 - a. il Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) - approvato con DGR n. 11-5692 del 16 aprile 2007;
 - b. il Piano regionale dell'Infomobilità (PRIM) - approvato con DGR n. 11-8449 del 27 marzo 2008;
 - c. la proposta di Piano regionale della Logistica (PRL) – nel documento adottato con DGR n. 49-13134 in data 25 gennaio 2010, non ancora sottoposta a valutazione ambientale strategica.
- [2] Fino all'approvazione dei piani di settore o all'entrata in vigore delle disposizioni delle politiche integrate:
 - a. la programmazione regionale di settore si attua previa verifica di compatibilità con il presente Piano, a cura della struttura competente che ne dà atto nel relativo provvedimento;
 - b. i bandi regionali in materia di mobilità e trasporti devono prevedere criteri di selezione in conformità ai target del presente Piano;
 - c. gli enti locali nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 56/1977, articolo 12, comma 2, punto 6) laddove si parla di definire l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, devono:
 - assumere specifici obiettivi di sostenibilità del sistema della mobilità in coerenza con i target del presente Piano;
 - definire l'assetto della mobilità in relazione all'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo e che riguarda tutte le modalità di spostamento e incoraggia scelte più sostenibili;
 - darne atto in sede di relazione illustrativa.Con riferimento agli aspetti di ricaduta ambientale, la coerenza fra strumenti di pianificazione urbanistica o di pianificazione settoriale locale viene valutata in fase di Valutazione ambientale strategica.
- [3] L'erogazione dei contributi regionali in materia di mobilità e trasporti è subordinata alla verifica di compatibilità tra il presente Piano e gli strumenti locali di pianificazione generale e settoriale e quelli di programmazione.
- [4] I commi 2 e 3 non si applicano ai programmi il cui procedimento di approvazione è iniziato prima dell'entrata in vigore del presente Piano o all'erogazione delle risorse riferite ai suddetti programmi.